

STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISASTER MANAGER

approvato all'assemblea generale straordinaria dei soci nella seduta del
4 marzo 2017

Art. 1 - denominazione

E' costituita l'Associazione Nazionale Disaster Manager, di seguito denominata "Asso.Di.Ma." (Associazione Nazionale Disaster Manager).

Asso.Di.Ma. in qualità di Associazione Professionale non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento delle proprie finalità sociali in conformità alle disposizioni contenute nel LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

L' Asso.Di.Ma ha sede in Roma, L'Asso.Di.Ma può istituire sedi periferiche.

Art. 2 - scopi

L'Associazione Nazionale Disaster Manager - Asso.Di.Ma - effettua studi, ricerche, iniziative ed interventi intesi a promuovere e valorizzare in primo luogo le professionalità di chi attua la sua attività professionale nell'ambito della protezione civile o in attività strettamente connesse alla protezione civile con fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche. Promuove ed effettua studi, ricerche, iniziative ed interventi volti alla divulgazione dello sviluppo scientifico, giuridico, culturale ed economico nei settori della Protezione Civile, della Difesa Civile.

A tal fine :

promuove e realizza programmi di studi e di ricerche finalizzati alla protezione civile, anche in collaborazione con Enti locali, Istituzioni, Istituti di Ricerca, Università ed altre Associazioni; fornisce valutazioni in materia di Protezione e Difesa Civile, oltre che valutazioni su prodotti quali studi, programmi e piani di protezione civile, compie attività di sperimentazione ed elabora progetti pilota;

promuove e svolge attività di formazione e di informazione in materia di protezione civile, di difesa civile, anche attraverso la realizzazione di corsi di formazione a vari livelli e/o anche attraverso interventi di formazione a distanza. Per la realizzazione di particolari attività di formazione, studio, ricerca o servizio, Asso. Di.Ma. può stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scientifiche, Organizzazioni, Associazioni, Enti Pubblici o Privati italiani o stranieri; svolge attività di promozione e collegamento con tutte le forme di volontariato, soprattutto quelle specifiche di Protezione Civile; con particolare riferimento alle loro attività di formazione .

l'associazione può, anche in unione con Istituzioni scientifiche, Organizzazioni, Associazioni, Enti Pubblici o Privati italiani o stranieri, attuare ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.

In ottemperanza alla LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 l'Associazione Nazionale Disaster Manager adotta un codice di condotta dei propri iscritti e vigila sulla condotta professionale degli associati.

Il codice di condotta viene emanato dal Consiglio Nazionale che determinerà anche le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

Art. 3 Soci

Possono essere Soci dell'associazione:

- le persone fisiche disposte a concorrere al perseguimento degli scopi dell'Associazione

mediante sottoscrizione di quote associative e che si occupino di protezione civile a livello professionale o a titolo volontario secondo le specifiche dei commi seguenti.

- persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti nei settori nei quali l'associazione opera, nominati dal Presidente, su proposta del Consiglio Nazionale e saranno iscritte in un apposito elenco (Soci Onorari).

I soci al fine della migliore ottemperanza alla LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 saranno suddivisi in elenchi separati ovvero:

l'elenco soci "professionisti " (soci ordinari) dove per professionisti si intende: chiunque nell'ambito delle discipline intervenienti, nell'area della protezione civile, svolga attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi ivi compresa la pubblica amministrazione, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo anche in posizione di lavoro dipendente.

L'elenco soci "volontari" dove si definisce socio volontario chi sia regolarmente iscritto in organizzazioni di volontariato di Protezione civile.

I soci volontari possono partecipare a tutte le attività dell'associazione, godono del diritto di voto e possono essere eletti , con le modalità previste nel presente statuto, negli organi statutari dell'Associazione.

Art. 4 diritto di voto e vita associativa

Tutti i soci in regola con le quote associative hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto , nonché per le elezioni del Consiglio Nazionale

La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità, sospensione o radiazione.

Art. 5 quote associative

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Nazionale

Art. 6 Modalità di ammissione

La domanda di iscrizione è sottoposta all'approvazione del Presidente. L'iscrizione stessa decorre dal momento in cui la relativa domanda sia stata accettata. Il rinnovo non richiede preventiva approvazione del Presidente

Art. 7 Obblighi

I Soci sono tenuti:

- al pagamento del quota annuale di adesione;
- al mantenimento dei requisiti di accesso ;
- all'aggiornamento professionale con le modalità previste dal regolamento di attuazione dello Statuto (si applica per i soli soci professionisti)
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi statutari di cui all'art 11 con particolare riferimento al "codice di condotta"

Le quote annuali di cui al primo comma hanno scadenza con l'anno solare.

Art. 8 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per perdita dei requisiti di accesso ;

per i soli soci professionisti : reiterato mancato aggiornamento professionale secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione dello Statuto ;
morosità, recesso, esclusione, morte.

Art. 9 Recesso

La dichiarazione di recesso sarà indirizzata al Presidente e diverrà immediatamente efficace.

Art. 10 Esclusione

L'esclusione nei confronti del socio sarà deliberata dal Presidente , su parere vincolante del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Può sospendere in qualsiasi momento un socio ai fini della tutela degli interessi dell'associazione e ne darà immediatamente comunicazione ai membri del Consiglio Nazionale.

Art. 11 Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Nazionale ;
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- d) Collegio Di Disciplina e Revisione dei Conti

Art. 12 Composizione dell' Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai soci iscritti nel Libro dei Soci che è composto dai vari elenchi di cui all'art. 3. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art.13 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione:

- a) delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto;
- b) elegge i membri del il Consiglio Nazionale;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti che, a norma di Statuto, sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Nazionale;
- d) stabilisce la liquidazione dell'associazione.

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni tre anni.

L'Assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario e quando lo richieda un numero di Soci che rappresenti almeno il 20% dei totale dei soci. La richiesta di assemblea straordinaria potrà pervenire dai soci in via collettiva od individuale anche attraverso email al Presidente o ai membri del Consiglio Nazionale che le faranno pervenire al Presidente

L'Assemblea è convocata dal Presidente con formale comunicazione scritta fax o e-mail o sms, spediti sette giorni prima della data di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione, salvo che non si sia provveduto con la modalità del comma seguente.

La pubblicazione sul sito internet dell'associazione della convocazione dell'assemblea dei soci contenente l'Ordine del Giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione almeno 30 giorni prima della data di convocazione sostituisce a tutti gli effetti la formale comunicazione scritta.

In caso di estrema urgenza l'Assemblea potrà essere convocata mediante telegramma, fax o e-mail o sms , spediti tre giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'Ordine del Giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione nonché la pubblicazione della stessa sul sito web dell'associazione .

Art. 15 Validità

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

E' possibile il voto per delega. Ciascun delegato non potrà essere portatore di più di 5 deleghe dei soci che rivestano tale qualifica alla data dell'assemblea ed aventi diritto al voto. La delega dovrà pervenire al Presidente dell'assemblea in forma scritta e controfirmata dal delegante o via email prima dell'apertura delle operazioni di voto dell'Assemblea.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente ed il Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea regola lo svolgimento dell'assemblea basandosi su i principi di democrazia e di trasparenza

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le modifiche del presente Statuto è necessario il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Istituto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci presenti.

I verbali dell'Assemblea sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 16 Pubblicità delle delibere

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno pubblicate sul sito dell'associazione e conservate agli atti presso la Sede dell'Associazione.

Art. 17 composizione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto e può operare da sette a quaranta membri nominali eletti dall'Assemblea Generale di cui almeno il 60% fra i soci nell'elenco "professionisti"

Possono essere eletti nel Consiglio Nazionale esclusivamente i soci con iscrizione effettuata e consecutiva almeno nei due anni precedenti all'anno della data delle elezioni.

Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale il Responsabile o un rappresentante per ognuna delle sedi periferiche.

Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni.

Elegge fra i propri componenti il il Collegio Di Disciplina e Revisione dei Conti.

Il Consiglio Nazionale elegge fra i propri componenti il Presidente dell'Associazione .

Al Consiglio Nazionale possono essere altresì invitati dal Presidente, senza diritto di voto, i soci onorari ed altre personalità che svolgano attività inerenti alle attività in essere o in discussione nell'associazione.

Art. 18 Funzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:

- entro i primi quattro mesi dell'esercizio finanziario procede all'approvazione della relazione sull'attività svolta, del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e delibera su le altre materie proposte all'Ordine del Giorno al Consiglio Nazionale ai sensi del presente Statuto

- può deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci;
- nomina i responsabili delle sedi periferiche
- redige il programma di massima delle attività;
- provvede alla nomina del Tesoriere;
- delibera l'entità delle quote annuali d'iscrizione ;
- delibera i Regolamenti
- In ottemperanza alla LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 emana il “codice di condotta dei propri iscritti” e vigila sulla condotta professionale degli associati.
- Determina i criteri per le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice di condotta dei propri iscritti.
- Eroga le sanzioni disciplinari agli associati per le violazioni del medesimo codice valutandone le responsabilità soggettive caso per caso.
- può nominare un'apposita commissione composta da Consiglieri ed integrata eventualmente da esperti a cui attribuire specifiche funzioni per le istruttorie connesse a presunte infrazioni al codice di condotta.
- può nominare uno o più Commissioni composte da Consiglieri, o da esperti, cui attribuire specifiche funzioni. In tale ipotesi, i Responsabili delle commissioni partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale a titolo consultivo;
- può deliberare l'adesione o la costituzione, da parte dell'associazione, ad associazione temporanea di imprese , raggruppamento temporaneo di imprese, di società di capitali e simili.
- può delegare al Presidente ed al/ai Vice Presidente specifiche competenze del Consiglio Nazionale stesso.
- delibera sull'istituzione di sedi periferiche e sul regolamento delle stesse sedi periferiche.

Art. 18 bis Elezioni del Consiglio Nazionale

Le elezioni del Consiglio Nazionale saranno indette dal Presidente almeno 45 gg prima della data di svolgimento delle stesse con formale comunicazione della data di convocazione, contenente , l'ora, il giorno ed il luogo e la durata di apertura del seggio.

La pubblicazione sul sito internet dell'associazione della convocazione dell'assemblea in cui avverranno le elezioni almeno 45 giorni prima della data di convocazione sostituisce a tutti gli effetti la formale comunicazione scritta.

L'elezione viene effettuata attraverso liste bloccate; con un numero di candidati non inferiore al 80% (32 candidati) del numero dei componenti massimo del Consiglio Nazionale previsto dallo statuto (40) e presentate al Presidente almeno 20 giorni prima della data di svolgimento delle stesse.

Per l'elezione del Consiglio Nazionale hanno diritto di voto tutti soci che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.

E' possibile il voto per delega. Ciascun delegato non potrà essere portatore di più di 5 deleghe dei soci.

Il Presidente provvederà a quanto necessario per procedere al regolare svolgimento delle operazioni di voto secondo quanto previsto dal regolamento per lo svolgimento delle elezioni .

I candidati al Consiglio Nazionale possono partecipare ad una sola lista.

Art. 19 Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno, di norma, presso la sede

dell'associazione o anche in altra località stabilita dal Presidente, sentito lo stesso Consiglio.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo dei membri effettivi del Consiglio stesso.

Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione ingiustificata da parte di un Consigliere a due sedute del Consiglio, Può comportare , su proposta del Presidente, la decadenza dell'incarico.

Art. 20 Il Presidente - funzioni

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente nomina uno o più vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie.

In caso di assenza o impedimento, la legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Vice Presidente Vicario.

Al Presidente è delegata la gestione degli affari correnti e provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Nazionale

Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio Nazionale , che dovranno però essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Nazionale nella sua prima riunione.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci (con le modalità di cui all'art. 14) ed il Consiglio Nazionale (secondo il disposto dell'art. 20).

Delibera sull'ammissione dei nuovi soci e propone i soci onorari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i provvedimenti di urgenza possono essere adottati dal Vice Presidente Vicario, che curerà altresì di sottoporli alla ratifica del Consiglio Nazionale nella sua prima riunione;

Il Presidente concede il patrocinio non economico dell'associazione anche su proposta dei responsabili delle sedi periferiche

Art. 21 Collegio di Disciplina e dei Revisione dei Conti

Collegio di Disciplina e dei Revisione dei Conti è costituito da tre membri effettivi (di cui uno Presidente) e due supplenti eletti da Consiglio Nazionale

Il Collegio decade con il decadere del Consiglio Nazionale

Il Collegio di Disciplina e dei Revisione dei Conti esercita la vigilanza sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sulla osservanza delle leggi e/o dei Regolamenti del presente Statuto.

Art. 22 Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 Bilancio - presentazione e approvazione

Il Presidente, predispose, entro il 28 febbraio di ogni anno, unitamente alla relazione giustificativa, il bilancio preventivo e consuntivo, che dovrà essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione, corredato del parere del Collegio di Disciplina e dei Revisione dei Conti.

Il Consiglio Nazionale provvederà all'approvazione del bilancio, predisposto dal Presidente, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 24 Utili e avanzi di gestione

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a

perseguire le finalità dell'Associazione.

E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra i soci.

Art. 25 Patrimonio sociale- entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote sociali, da donazioni, contributi, libere elargizioni e lasciti;

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote associative;
- dai beni acquisiti in proprietà dall'Associazione;
- dai residui annuali di gestione;
- dai versamenti volontari dei soci;
- dai contributi di Enti pubblici e privati, di soggetti societari e di persone fisiche;
- dalle entrate relative all'attività dell'associazione.
- dalle raccolte pubbliche di fondi.

Art. 26 I Libri dell'Associazione

Oltre ai libri e alle scritture richiesti dalla legge, l'associazione deve tenere:

- a) il Libro dei Soci e dei soci onorari
 - b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Nazionale;
 - d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio di Disciplina e dei Revisione dei Conti
- I libri cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura dal Presidente, il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura del Presidente Collegio di Disciplina e dei Revisione dei Conti

I soci hanno diritto di esaminare presso la sede sociale i libri di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo e di ottenerne estratti purchè questo non violi le norme a tutela della Privacy di singoli soci.

Art. 27 Pubblicazioni

Le pubblicazioni ed il materiale informativo-formativo, redatto a cura dell'Associazione sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, è inteso esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari.

Art. 28 Erogazioni liberali

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.

Le stesse sono assunte a titolo di liberalità, e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.108,comma 2-bis,del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art. 29 Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 Foro Competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione di quanto contenuto nel presente Statuto ed in qualsiasi causa imputabile all'attività statutaria, il Foro competente è quello di Roma.